

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 6692 del 12/04/2019 BOLOGNA

Proposta: DPG/2019/6930 del 11/04/2019

Struttura proponente: SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: PROCEDURE OPERATIVE PER L'ACCESSO AL FONDO PER L'EMERGENZA AVICOLA DI CUI AL DECRETO MI.P.A.A.F.T. N. 8748 DEL 14 SETTEMBRE 2018 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 2 DLGS 102/2004 E S.M.I. IN FAVORE DELLE AZIENDE AVICOLE DANNEGGIATE DALL'EPIDEMIA DI INFLUENZA AVIARIA NEL PERIODO DAL 1° APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2018 IN REGIONE EMILIA ROMAGNA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

Firmatario: GIUSEPPINA FELICE in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Giuseppe Todeschini

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220, inerente le misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° luglio 2014 (L193) ed in particolare l'art. 26 "Aiuti destinati ad indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali";
- l'art. 1 della Legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38" e successive modifiche, con il quale sono state definite le norme inerenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la legislazione previgente;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2018, n. 32 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

Visti, inoltre:

- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/95/CE relativa a misure

comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

- l'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che:
 - istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019;
 - stabilisce che il Fondo per l'emergenza avicola è finalizzato, tra l'altro, ad interventi per agevolare la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;
- il Decreto 23 dicembre 2015, recante Piano assicurativo agricolo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° marzo 2016, n. 50;
- il Decreto 30 dicembre 2016, recante Piano assicurativo agricolo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 2017, n. 38;
- il Decreto 6 novembre 2017, recante Piano assicurativo agricolo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2017, n. 297;

Visti, altresì:

- il decreto interministeriale 14 marzo 2018 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare:
 - l'art. 1 recante "Interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva del settore avicolo e precisamente il comma 1, lettera a);

- l'art. 2, comma 1 che destina agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, una somma pari ad Euro 5 milioni di Euro per l'anno 2018 e 5 milioni di Euro per l'anno 2019, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a coperture dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

Visto, altresì, il Decreto Ministeriale n. 8748 del 14 settembre 2018 "Disposizioni applicative di cui all'art. 6, comma 1 del decreto interministeriale 14 marzo 2018 recante definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola" pubblicato sulla G.U. del 12 novembre 2018 n. 263 che, in particolare:

- all'art. 2 concede aiuti a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004, con le modalità stabilite dal medesimo Decreto Ministeriale;
- all'art. 3 dispone che per attivare gli interventi di cui al predetto art. 2 le Regioni interessate individuano i territori sulla base delle restrizioni delle attività di allevamento imposte dalle competenti autorità sanitarie e deliberano entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale in questione, l'individuazione dei territori con la proposta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di declaratoria di eccezionalità dell'evento, nonché l'individuazione degli interventi ammissibili all'aiuto tra quelli previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n.182 del 4 febbraio 2019 che:
 - stabilisce in 45 giorni, dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria sulla Gazzetta Ufficiale, il termine perentorio per la presentazione delle domande;
 - Demanda ad apposito atto del dirigente competente la definizione delle modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle istruttorie, nonché l'individuazione di eventuali specificazioni tecniche delle disposizioni contenute nell'Allegato alla DGR 182/19, per il corretto svolgimento dell'iter procedurale;

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari, Forestali e del Turismo Ministero delle Politiche Agricole, del 26 marzo 2019 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.84 del 9 Aprile 2019, avente per oggetto "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione"

Richiamati inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019, recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione, Aggiornamento 2019-2021";

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
 - n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
 - n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le seguenti determinazioni dirigenziali:
 - n. 7295 del 29 aprile 2016 recante: "Riassetto posizioni professional, conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professional e riallocazione delle posizioni organizzative nella Direzione generale agricoltura, caccia e pesca";

- n. 19427 del 30 novembre 2017 recante: "Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss. mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il Servizio Competitività delle imprese e agroalimentari";
- n. 9908 del 21 giugno 2018 recante: Rinnovo e conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

Dato atto che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

- 1) approvare la definizione delle modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle istruttorie presenti nell'allegato A, parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto, inoltre, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Dott.ssa Giuseppina Felice

Allegato A

Procedure operative per l'accesso al fondo per l'emergenza avicola di cui al Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 8748 del 14 settembre 2018 in l'applicazione dell'art. 5, comma 2 del D.lgs 102/2004 in favore delle aziende avicole danneggiate dall'epidemia di influenza aviaria nel periodo 1° aprile 2016 - 30 giugno 2018 in Regione Emilia-Romagna

1 Premessa

L'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo.

Il documento integra le procedure per l'accesso al fondo per l'emergenza avicola per interventi destinati alla ripresa produttiva delle imprese avicole in ordine alle disposizioni di cui al D. M. 14 settembre 2018 n. 8748 del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Gli interventi sono destinati alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, che svolgono attività di allevamento avicolo, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 102/2004 che prevede, tra l'altro, una soglia di danno superiore al 30% della produzione ordinaria dell'impresa per l'accesso ai benefici di legge.

2 Oggetto di applicazione dell'aiuto

Il presente documento disciplina le procedure per l'accesso al fondo di emergenza avicola "per la compensazione dei danni derivati dall'epidemia di influenza aviaria che ha colpito il comparto avicolo nel periodo compreso dal **1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 in Regione Emilia-Romagna**

3 Disposizioni normative di riferimento

Trovano applicazione le seguenti disposizioni normative:

- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38", ed in particolare l'articolo 5, comma 2;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/95/CE relativa a misure

comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE;

- la legge n. 205 del 2017 che istituisce il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo;
- il decreto interministeriale 13 marzo 2018 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola;
- Il DM n. 8748 del 14 settembre 2018 "Disposizioni applicative di cui all'art. 6, comma 1 del decreto interministeriale 13 marzo 2018 recante definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola"
- Il DM 13 dicembre 2018 "Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».
- Il D.d.s. 18 dicembre 2017 n. 16292 che al punto 2 dell'allegato A) individua come soggetti attuatori degli interventi di cui al d.lgs. 102/2004:
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e Turismo (di seguito Mi.P.A.A.F.T.);
- Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Pesca (di seguito D.G. Agricoltura);
- Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 182 del 04/02/2019" d.lgs. n. 102/2004 e successive modifiche, delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito della "epizoozia influenza aviaria" dal 1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 in Regione Emilia-Romagna, proposta al Ministero per le Politiche Agricole, alimentari, forestali e turismo di declaratoria di eccezionalità dell'evento.

4 Soggetti beneficiari

I beneficiari degli interventi sono rappresentati dalle micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. nonché iscritte nell'anagrafe delle imprese agricole operanti nel settore avicolo, (ovvero esercenti attività di allevamento, di produzione di uova e di incubazione con attività di allevamento) ricadenti nelle aree assoggettate a vincoli sanitari restrittivi, imposti dall'Autorità Sanitaria competente, per insorgenza di focolai di influenza aviaria, per il periodo che va dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018, e che risultano avere avuto un **danno alla produzione ordinaria superiore al 30%**. (ex art. 5, comma 1 del d.lgs. 102/2004 e s. m.e e i.)

Le imprese beneficiarie non devono avere sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio per il mancato reddito ai sensi del Piano assicurativo annuale di riferimento (2016, 2017, 2018).

5 Provvidenze previste e interventi ammissibili

Provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 102/2004:

Indennizzo fino all'80% del valore del danno ammissibile rilevato in conseguenza dell'influenza aviaria nonché del mancato reddito conseguente la sospensione dell'attività di allevamento e restrizione della movimentazione degli animali, in conseguenza dei provvedimenti veterinari di prevenzione.

Indennizzo pari al valore di capi abbattuti o soppressi e dei prodotti di origine animale distrutti e del mancato reddito conseguente la sospensione dell'attività di allevamento e restrizione della movimentazione degli animali in conseguenza dei provvedimenti veterinari di prevenzione.

E' ammessa la cumulabilità con altri finanziamenti erogati per le medesime finalità, a seguito di qualsiasi altro intervento pubblico. **La sommatoria di tutti gli indennizzi, non deve superare il danno ammissibile.**

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a) **Indennizzi per danni diretti:** sono relativi ai valori delle perdite riferite alle voci elencate alla tabella 1), in conseguenza di conferma di focolaio di influenza aviaria e delle misure volte a contenere il diffondersi della stessa ad alta patogenicità, con l'istituzione di zone di protezione e

sorveglianza o di ulteriori restrizioni, nel periodo compreso tra il **1° aprile 2016 - 30 giugno 2018**.

Gli indennizzi disposti ai sensi della "Legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" non sono finanziabili con la presente misura, ma possono essere considerati solo ai soli fini della determinazione del calcolo del danno.

TABELLA 1)

Tipologia di danno indennizzabile ai sensi della legge 218/1988
1. <i>Abbattimenti di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi,</i>
2. <i>Distruzione di attrezzature fisse e/o, mobili in quanto non adeguatamente disinfettabili</i>
3. <i>Distruzione dei prodotti contaminati</i>
4. <i>Distruzione di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici</i>

- b) **Indennizzi per danni indiretti:** sono riferiti alle classi merceologiche di tutte le specie avicole, **qualora non finanziate (indennizzate)** con altre specifiche normative comunitarie e nazionali.

Per il calcolo del danno ammissibile per le tipologie avicole sotto riportate risultano di riferimento le tipologie di danno e relativi parametri adottati nel regolamento (UE) di esecuzione 1506/2018 in applicazione dell'articolo 220 del Regolamento (UE) 1308/2013, per quanto compatibili con gli interventi per la ripresa dell'attività produttiva ai sensi del presente provvedimento, come da tabella seguente:

TABELLA 2)

Tipologia di danno indennizzabili dal Regolamento esecutivo ai

sensi dell'articolo 220 del reg. (UE) 1308/13

1. <i>Distruzione uova da cova</i>
2. <i>Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti</i>
3. <i>Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti</i>
4. <i>Uova da cova declassate a pet food</i>
5. <i>Soppressione dei pulcini</i>
6. <i>Macellazione anticipata Riproduttori</i>
7. <i>Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento</i>
8. <i>Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)</i>
9. <i>Perdita di valore tra la carne di Pollo fresca e la carne di Pollo sottoposta a trattamento termico</i>
10. <i>Perdita di valore per vendita di animali fuori standard</i>
11. <i>Distruzione di sottoprodotti, mancata vendita degli stessi e costi di trasporto</i>

Vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità:

Gli interventi sono finanziabili nel limite massimo del danno ammissibile tenendo conto, ai fini della cumulabilità, qualsiasi altro intervento pubblico;

Sono esclusi da indennizzo i danni oggetto di compensazione con:

- Legge n. 218 del 2 giugno 1988, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali"; (Rif. TAB. 1)
- "Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione del 10 ottobre 2018" relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia per la sospensione dell'attività conseguente a focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017"; (primo fascicolo) (Rif. TAB 2)

6 Entità dell'aiuto

Gli aiuti alla singola impresa possono essere concessi fino ad un massimo dell'80% del danno ammissibile che, sommati agli altri eventuali aiuti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o comunitarie, per gli stessi costi ammissibili, non superi il 100 per cento dei costi ammissibili.

7 Criteri di ammissibilità

Svolgere le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile con perdite causate dall'epidemia di influenza aviaria, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2016 - 30 giugno 2018, **superiori al 30% della produzione ordinaria.**

I periodi di fermo allevamento sono da determinare in relazione alle date di inizio e di fine desumibili dalle specifiche ordinanze adottate per contenere l'espandersi dell'infezione al netto dei periodi biologici obbligatori per legge e possono comprendere ulteriori periodi, se dimostrabili, dovuti a difficoltà di accasamento quali ad esempio la mancanza di animali da inserire nell'allevamento.

8 Soglia di incidenza del danno sulla produzione ordinaria

L'incidenza risulta dal rapporto tra i risultati di cui alle successive lettere (a) e (b):

a) danno effettivo calcolato come sommatoria:

- delle tipologie di danni diretti (rif. Tab. 1)
- delle tipologie di danno indiretti (rif. Tab. 2) previsti in applicazione dell'articolo 220 del Reg. (UE) 1308/2013
- delle tipologie di danno non comprese nei precedenti punti ammissibili ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 102/04.

b) PLV determinata dalle dichiarazioni IVA del triennio precedente (Quadro VE - Operazioni attive e determinazione del volume d'affari- rigo VE50) riferito agli anni precedenti al verificarsi dell'evento con riferimento ai periodi di imposta precedenti l'inizio delle restrizioni.

La soglia si intende soddisfatta quando il danno di cui alla lettera a) incide in misura superiore al 30 per cento della media della produzione ordinaria determinata con i criteri di cui alla lettera b).

9 Presentazione delle domande a seguito di riconoscimento di evento eccezionale da parte del Mi.P.A.A.F.T.

Le domande di aiuto devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contenuti della domanda di aiuto, che attestano i requisiti di intervento, sono resi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le imprese avicole che intendono usufruire dei benefici di cui al presente provvedimento devono presentare apposita domanda al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e pesca competente per territorio, in base alla sede legale dell'impresa o residenza della persona fisica identificata dal codice di allevamento. Le imprese che inoltrano domanda devono essere in condizione di dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di influenza aviaria **in Regione Emilia-Romagna** nel periodo compreso tra il 1° aprile 2016 - 30 giugno 2018.

I soggetti interessati presentano domanda di concessione dei benefici all'Ufficio competente con indicazione delle provvidenze richieste.

La domanda deve essere inviata esclusivamente via pec, al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e pesca competente per territorio, in base alla sede legale dell'impresa o residenza della persona fisica identificata dal codice di allevamento.

Gli indirizzi pec dei Servizi sono:

[Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza - stacp.pc@postacert.regione.emilia-romagna.it;](mailto:stacp.pc@postacert.regione.emilia-romagna.it)

[Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma - stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it ;](mailto:stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it)

[Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia - stacp.re@postacert.regione.emilia-romagna.it ;](mailto:stacp.re@postacert.regione.emilia-romagna.it)

[Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena - stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it;](mailto:stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it)

[Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna - stacp.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it;](mailto:stacp.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it)

[Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara - stacp.fe@postacert.regione.emilia-romagna.it;](mailto:stacp.fe@postacert.regione.emilia-romagna.it)

[Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna - stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it;](mailto:stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it)

[Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì - Cesena - stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it;](mailto:stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it)

[Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini - stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Nel corso della procedura istruttoria, i Servizi competenti, hanno facoltà di richiedere documentazione atta a giustificare i dati dichiarati in domanda comunque desumibili e accertabili, registri ufficiali detenuti dalle aziende ed altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime.

10 Istruttoria delle domande ed erogazione dell'aiuto

Il Servizio competente effettua le istruttorie delle domande pervenute **entro 120 giorni dalla data di presentazione della stessa** e approva con proprio atto l'elenco dei beneficiari in ordine decrescente rispetto alla percentuale di danno subito.

La percentuale di risarcimento sarà stabilita in base alle risorse economiche disponibili e sarà applicata nella stessa misura per tutti i beneficiari fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie

L'elenco dei beneficiari ammessi e i relativi importi, suddivisi per provvidenza, sono approvati con apposito atto

Non saranno ritenute valide le richieste di sostegno per periodi diversi da quello compreso tra il 1° aprile 2016 - 30 giugno 2018.

Nel caso in cui l'ammontare finanziario delle richieste ritenute ammissibili superi il massimale finanziario disponibile, si provvederà alla riduzione proporzionale degli aiuti.

11 Cessazione dell'impresa con subentro

Nelle situazioni di possibili subentri nella conduzione aziendale si definiscono le seguenti situazioni:

1. subentro nella conduzione dell'azienda da parte di erede/i (mortis causa) sia durante l'evento che successivamente (sia

prima, quindi la domanda è già nome del subentrante, che dopo la presentazione della domanda) i benefici possono essere erogati al/ai subentranti;

2. subentro per atti tra vivi (affitto, divisione,...) sia durante l'evento, sia successivamente (sia prima della domanda se già a nome del subentrante, sia dopo la presentazione della domanda). Il contributo è erogabile se il subentrante è un familiare (continuità aziendale);
3. nel caso di subentro per atti tra vivi (affitto, divisione, ...) sia durante l'evento che successivamente (sia prima della se già a nome del subentrante, che dopo la presentazione della domanda), i benefici possono essere erogati al subentrante, anche se non rientra nell'impresa familiare, conseguentemente all'attuazione di politiche comunitarie nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura.

12 Ricorsi.

Avverso le comunicazioni definitive di esiti delle istruttorie, gli interessati possono esprimere alternativamente:

- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) territorialmente da esperire entro 60 giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- c) azione avanti al giudice ordinario.

Regione Emilia Romagna

Al Responsabile del Servizio
Territoriale Agricoltura,
Caccia e Pesca

di _____

**OGGETTO: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 - art. 5, e s. m.
DM n. 8748 del 14 settembre 2018
Istanza di ammissione ai benefici di legge.**

Evento DANNI DA INFLUENZA AVIARIA DAL 1° APRILE 2016 AL
30 GIUGNO 2018

_l_sottoscritt_____

nat_ a _____ il ____/____/_____,
(Comune) (Prov)

Residente in _____ n.civico_____
(via, fraz., loc.)

(c.a.p.) (Comune) (prov.)

codice fiscale/CUAA _____ telefono_____

_____ e-mail _____ Pec _____

in qualità di

☞ Titolare ☞ Rappresentante legale dell'azienda agricola

.....

avente P.IVA _____ e C.F. _____

Comune	Codice allevamento	Consistenza media	Estremi identificati vi delle ordinanze	Periodi di decorrenza e revoca dell'ordinanza (dal ... Al...)	

5 - che a seguito dall'epidemia di influenza aviaria nel periodo "1° aprile 2016 al 30 giugno 2018" l'azienda ha subito i seguenti danni:

a) **Danni Diretti** (descrizione):

per un importo calcolato in €.....*

I dati da riportare sono relativi a danni e tipologie di intervento riportati al successivo punto 7 lett.a) per i quali non è previsto indennizzo

b) **Danni indiretti** (descrizione)

per un importo calcolato in € _____**;

I dati da riportare sono relativi a danni e tipologie di intervento indicati al successivo punto 7 lett.b) per i quali non è previsto indennizzo;

6 - determinazione della produzione lorda vendibile ordinaria riferita al triennio precedente e soglia di danno

La PLV viene determinata dalle dichiarazioni IVA del triennio precedente (Quadro VE - Operazioni attive e determinazione del volume d'affari- rigo VE50) riferito agli anni precedenti al verificarsi dell'evento (per es. dichiarazione Iva dell'anno 2018 riferita all'attività anno 2017 ecc.); il valore del danno rapportato alla media delle IVA predette, determinerà l'incidenza percentuale del danno sulla PLV che deve risultare superiore al 30%:

per il valore del danno riportare nel totale danno la somma di cui al punto 5a) e b) e punto 7a) e b)

totale danno: euro xxxxxxxx

media dichiarazioni iva anni di imposizione.....: euro xxxxxxxx

percentuale di danno: xxxxxx

Danno Calcolato/media delle IVA= % danno

7 - tipologia dei danni per i quali è stato/sarà rimborsato ai sensi della normativa statale:

- a) **danni diretti** indennizzabili/indennizzati ai sensi della legge Legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali"

TABELLA 2

A	B	C	D	F
Tipologia di danno	Danno calcolato per €	E' stato indennizzato per Euro	E' in attesa di un indennizzo per €	Non è previsto indennizzo *
<i>Abbattimenti di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi</i>				
<i>Distruzione di attrezzature fisse e/o, mobili in quanto non</i>				

<i>adeguatamente disinfettabili</i>				
<i>Distruzione dei prodotti contaminati</i>				
<i>Distruzione di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici</i>				
<i>Altro (indicare altra tipologia di danno indiretto)</i>				
TOTALE				

*indicare le motivazioni:

b) **Danni indiretti** il cui indennizzo è previsto dal Regolamento esecutivo ai sensi dell'articolo 220 del reg. (UE) 1308/13

TABELLA 3

A	B	C	D	F
----------	----------	----------	----------	----------

Tipologia di danno	Danno calcolato per €	E' stata indennizzata una prima trance per Euro	È in attesa di indennizzo della seconda trance/E' stata indennizzata la seconda trance per €	Non ha diritto ad indennizzo*
<i>Distruzione uova da cova</i>				
<i>Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti</i>				
<i>Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti</i>				
<i>Uova da cova declassate a pet food</i>				
<i>Soppressione dei pulcini</i>				
<i>Macellazione anticipata Riproduttori</i>				
<i>Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento</i>				
<i>Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)</i>				
<i>Perdita di valore tra la carne di Pollo fresca e la carne di Pollo sottoposta a trattamento termico</i>				
<i>Perdita di valore per vendita di animali fuori standard</i>				
<i>Distruzione di sottoprodotti, mancata</i>				

vendita degli stessi e costi di trasporto				
Altro (indicare altra tipologia di danno indiretto)				
TOTALE				

*indicare le motivazioni del mancato diritto

Il sottoscritto dichiara, inoltre di essere a consapevole che eventuali documenti di dettaglio, a supporto delle dichiarazioni rese, potranno essere richieste dall'Ufficio Competente in sede di istruttoria della presente istanza.

(data)

IL DICHIARANTE

Allegati obbligatori alla domanda:

1. dichiarazioni IVA del triennio considerato
2. documentazione rilasciata dall'Autorità sanitaria competente che attesti la tipologia di danno subito (rif. TABELLA 2)
3. Ordinanza/e dell'autorità sanitaria competente che ha disposto le restrizioni di cui alla Tabella 3.